RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI

Art. 22

Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' inquadrato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza. Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli e' effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati gia' collocati in dette qualifiche in base al precedente comma. Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto e' valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio. Al primo concorso che sara' indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di eta', purche' non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici
Estremi	Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Titolo	III — Amministrazione delle antichità e belle arti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-amministrazione-centrale-e-di-uffici-dipendenti/art-22-inquadramento-nella-carriera-direttiva-delle-soprintendenze

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it